

Decreto Dirigenziale n. 517 del 05/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 16.56 MWP" DA REALIZZARSI IN LOC. CONTRADA LA FRANCESCA NEL COMUNE DI BENEVENTO CON DUE STAZIONI ELETTRICHE A 150 KV DA REALIZZARE UNA A BENEVENTO E UNA A FOIANO DI VAL FORTORE (BN) E UN ELETTRODOTTO DI CA. 18 KM DA REALIZZARE TRA FOIANO DI VAL FORTORE (BN) ED ARIANO IRPINO (AV) - PROPOSTO DALLA SOC. ENERSOLIS 01 S.R.L.



IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

Che con DGR n. 294 del 21/06/2011 si è stabilito di rinnovare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008;

CONSIDERATO

che con istanza del 21.09.2010, acquisita al prot. n° 785435 in data 30.09.2010, la Soc. Enersolis 01 s.r.l. con sede legale in Albano Laziale (RM) 00041 in via dei Piani di Monte Savelli n. 48/D, ha trasmesso la documentazione, corredata da studio di Impatto Ambientale, relativa al progetto "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 16.56 Mw_p, con due stazioni elettriche a 150 kV da realizzare una a Benevento e una a Foiano di Val Fortore (BN) e un elettrodotto di ca. 18 km da realizzare tra Foiano di Val Fortore (BN) ed Ariano Irpino (AV)" da realizzarsi in loc. contrada la Francesca nel Comune di Benevento;

che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico I e sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 28.06.2011, ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale per l'impianto fotovoltaico con le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo di lasciare inverditi i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti (quali, ad esempio Robinia pseudoacacia); inoltre, per le opere ausiliare, quali cabine di sottocampo e di consegna, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna:

- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto obbligo di non realizzare opere murarie o
 plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto
 semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo
 a vite senza fine:
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
- con riferimento al ripristino ambientale in fase di dismissione dell'impianto, si prescrive l'utilizzo esclusivo di essenze arboree ed arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata

Per quanto concerne le opere connesse costituite da elettrodotto Foiano – Ginestra degli Schiavoni-Ariano Irpino esprime parere sfavorevole di compatibilità ambientale considerato che l'intervento appare essere parte di un ampio progetto di ampliamento della rete di trasmissione che pertanto non può essere frammentato ma valutato per la sua interezza. Si rileva peraltro che le opere su cui si esprime parere sfavorevole non risultano strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto anche perché distanti alcuni Km dal campo fotovoltaico;

che la Soc. Enersolis 01 s.r.l. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 4.07.2011;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 28.06.2011, in merito al progetto "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di 16.56 Mw_p,con due stazioni elettriche a 150 kV da realizzare una a Benevento e una a Foiano di Val Fortore (BN) e un elettrodotto di ca. 18 km da realizzare tra Foiano di Val Fortore (BN) ed Ariano Irpino (AV)" da realizzarsi in loc. contrada la Francesca nel Comune di Benevento, proposto dalla Soc. Enersolis 01 s.r.l. con sede legale in Albano Laziale (RM) 00041 in via dei Piani di Monte Savelli n. 48/D, per l'impianto fotovoltaico con le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo di lasciare inverditi i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti (quali, ad esempio Robinia pseudoacacia); inoltre, per le opere ausiliare, quali cabine di sottocampo e di consegna, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;



- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto obbligo di non realizzare opere murarie o
 plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto
 semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo
 a vite senza fine:
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
- con riferimento al ripristino ambientale in fase di dismissione dell'impianto, si prescrive l'utilizzo esclusivo di essenze arboree ed arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata

Per quanto concerne le opere connesse costituite da elettrodotto Foiano – Ginestra degli Schiavoni-Ariano Irpino esprime parere sfavorevole di compatibilità ambientale considerato che l'intervento appare essere parte di un ampio progetto di ampliamento della rete di trasmissione che pertanto non può essere frammentato ma valutato per la sua interezza. Si rileva peraltro che le opere su cui si esprime parere sfavorevole non risultano strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto anche perché distanti alcuni Km dal campo fotovoltaico;

che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri